



## DELIBERA N. 136

2 aprile 2025

### Oggetto

Qualificazione con riserva, per il settore servizi e forniture, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 della Prefettura di Rimini- c.f. 91044110400.

### Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023

### Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

### Massima

**Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Effetti - Conseguenze.**

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, come integrato dal D.lgs. n. 209/2024, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art.



63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  
nell'adunanza del 2 aprile 2025

## DELIBERA

### Visti

Gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza;

### Visto

L'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

### Visto

L'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;



## Vista

La richiesta pervenuta al protocollo dell'Autorità acquisita al n. 31217/2025, con cui il Responsabile AUSA della Prefettura di Rimini, rappresenta la necessità di qualificare la struttura, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 per il settore Servizi e Forniture stante la necessità di dover procedere, con urgenza ad espletare due gare per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza per migranti extracomunitari, una per centri collettivi e una per singole unità abitative, gare il cui importo supererà quello permesso con il livello di qualificazione attuale.

## Considerato

Che, la Prefettura di Rimini è dotata, attualmente, di una struttura organizzativa stabile e di personale esperto, come dichiarato in sede di istanza di qualificazione con riserva e come attestato dal raggiungimento della qualificazione ordinaria per la fase della progettazione/affidamento al livello SF2,

## Rilevato

Che la "Struttura Organizzativa Stabile" di cui è dotata dovrà realizzare specifiche procedure urgenti relative al servizio di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, con la dotazione del personale avente formazione di base e specialistica dichiarata in sede di istanza di qualificazione con riserva. Tale dichiarazione è soggetta a verifica ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dell'All. II.4 del D.lgs. n.36/2023, ai fini del controllo della veridicità delle informazioni e della conferma del livello di qualificazione.



## Ritenuto

Che il caso di specie sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva al fine di consentire alla stazione appaltante di implementare la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione "ordinaria".

## Rilevato

Che la Prefettura di Rimini risulta iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - AUSA, risulta avere una struttura organizzativa stabile, la disponibilità di una piattaforma di *procurement* digitale certificata.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

## DISPONE

l'iscrizione, con riserva, della Prefettura di Rimini c.f. 91044110400, all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate per Servizi e Forniture, nel livello SF1, fino al 30/6/2025, con decorrenza dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità.

Alla scadenza del periodo previsto, l'iscrizione con riserva cesserà di produrre effetti, e il soggetto richiedente sarà tenuto a presentare un'istanza di qualificazione ordinaria, a pena dell'impossibilità di ottenere il rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della formalizzazione dell'iscrizione con riserva nell'Elenco delle Centrali di committenza qualificate disposta con la presente delibera, l'amministrazione richiedente dovrà accedere al servizio di presentazione



delle domande di qualificazione, procedendo alla compilazione del modulo predisposto da questa Autorità.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 aprile 2025

Il segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente